



Autorità di Bacino del Fiume Adige

COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 22 dicembre 2014

Delibera n. 1/2014

OGGETTO: Adozione della “2^a Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, approvato con DPCM 27 aprile 2006”. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTI

- il D. Lgs. 152/06 recante “*Norme in materia ambientale*”;
- il D.L.vo 8/11/2006, n. 284, recante disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 152/2006;

CONSIDERATO che

- l'articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO altresì che

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- il successivo articolo 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha ulteriormente modificato l'art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 ribadendo, in ogni caso, la proroga delle Autorità di bacino di rilievo nazionale fino alla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 63, comma 2 del medesimo Decreto legislativo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006 e dall'art. 1 del D. L. n. 208/2008) sussiste, quindi, la competenza del Comitato Istituzionale di questa Autorità di bacino all'adozione della presente deliberazione;

VISTO il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige*”;

RICHIAMATA la propria delibera n. 1/2005 del 15 febbraio 2005 di “*Adozione del piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige - Regione del Veneto. Norme di attuazione. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime*”;

VISTO il DPCM 27 aprile 2006, recante “*Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige – Regione del Veneto*”;

RICHIAMATA la propria delibera n. 2/2010 del 21 dicembre 2010 di “*Adozione della Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, approvato con DPCM 27 aprile 2006, per le aree in dissesto da versante. Norme di attuazione. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime*”;

VISTO il DPCM 13 dicembre 2011 recante “*Approvazione della Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006) per le aree in dissesto da versante*”;

VISTA la propria delibera n.1/2012 del 9 novembre 2012 di “*Adozione del Progetto di 2^a Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige approvato con DPCM 27 aprile 2006. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime*” della cui adozione è stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 28/12/2012, avviando così la procedura di consultazione in Conferenza programmatica ai sensi dell'articolo 1 bis della legge n. 365/2000 ed il procedimento ordinario di consultazione pubblica sul progetto di seconda variante;

DATO ATTO che il progetto di seconda variante del piano stralcio contiene:

- l'individuazione e la perimetrazione di aree di pericolosità idraulica per il torrente Squaranto (VR);
- l'aggiornamento delle norme di attuazione;
- individuazione e perimetrazione delle aree allagate nel corso degli eventi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
- l'indicazione dei criteri per la perimetrazione delle aree fluviali;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE l'aggiornamento delle “Norme di attuazione e prescrizioni di piano” realizzato ha tenuto conto della esigenza di prevedere specifiche discipline per le “zone di attenzione” e per le “aree fluviali” e della opportunità di sviluppare un quadro normativo omogeneo in ambito regionale del Veneto per cui:

- le norme di attuazione sono state riformulate in funzione della semplificazione; numerose definizioni (area fluviale, zone di attenzione) sono state formulate dalle norme nella loro struttura essenziale;
- sono state dettate norme specifiche, più agili, per le procedure di correzione e/o integrazione delle previsioni di Piano; procedure più agili sono state pure dettate per la classificazione della pericolosità conseguente alla realizzazione in via di urgenza di interventi di mitigazione/eliminazione di rischi e/o pericoli;
- anche per le ulteriori modifiche puntuali sono state disciplinate procedure più agili di quelle necessarie per l'adozione di varianti, assicurando in ogni caso la più ampia partecipazione degli interessati, delle comunità locali e dell’Autorità idraulica;
- i sempre più frequenti fenomeni alluvionali e franosi hanno poi suggerito la definizione di procedure per la individuazione e perimetrazione in via cautelare ed urgente di aree pericolose pur senza attribuzione immediata della relativa classe di pericolosità;
- anche per gli insediamenti in area fluviale sono stati definiti procedimenti alternativi volti a valutare la possibilità di consentire interventi di difesa laddove le condizioni idrodinamiche lo consentano;

ACCERTATO che l'indicazione delle opere per la riduzione dei pericoli e dei rischi - contenuta nelle schede degli interventi - non comporta decisioni in ordine alla verifica della cantierabilità ed al finanziamento di interventi, ma si pone come base per la predisposizione dei programmi di intervento per l'attuazione del piano;

OSSERVATO che i vincoli posti dalla presente delibera sono finalizzati alla tutela di interessi generali prioritari e non fanno sorgere alcun titolo alla corresponsione di indennizzi;

VISTE le osservazioni sul Progetto di variante del piano inoltrate all'Autorità di bacino dell'Adige e trasmesse alla Regione del Veneto;

VISTO l'esito della Conferenza programmatica svoltasi il giorno 7 luglio 2014;

VISTO il parere regionale sul Progetto di 2^ variante riassunto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2255 del 27/11/2014;

PRESO ATTO che con decreti del Segretario Generale n. 97 e 98 del 29.10.2014 si è proceduto - in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di Attuazione - all'aggiornamento delle perimetrazioni delle aree di pericolosità idraulica nei comuni di Verona, Monteforte d'Alpone, San Bonifacio e Soave come indicato negli elaborati cartografici A.4.32/II, A.4.33/II, A.4.34/II, A.4.36/III, A.4.39/I;

ACQUISITO il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico circa i contenuti della presente deliberazione nella seduta del 15 dicembre 2014;

DELIBERA

Articolo 1

E' adottata la "2^ variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige - Regione del Veneto", di seguito "Variante", allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, costituita dagli elaborati seguenti:

- relazione tecnica per l'individuazione e la perimetrazione di aree di pericolosità idraulica per il torrente Squaranto;
- relazione illustrativa ed elenco degli interventi di mitigazione;
- perimetrazione a scala di dettaglio delle aree a diversa pericolosità idraulica (scala 1:10.000): tavole A.4.39/I e A.36/III per il sistema Squaranto-Fibbio e A.32/II, A.33/II, A.34/II;
- norme di attuazione e prescrizioni di piano.

Articolo 2

Ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le Norme di Attuazione della 2^ Variante e la relativa cartografia costituiscono misure di salvaguardia ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 3

Ai sensi dell'art. 65, comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le disposizioni concernenti le Norme di attuazione del piano stralcio approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati.

Articolo 4

La presente deliberazione con allegato sarà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sarà comunicata agli enti locali nei confronti dei quali le misure di salvaguardia nella stessa contenute sono destinate ad esplicare efficacia.

Articolo 5

Copia della “2^ variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico”, completa in ogni sua parte, è trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti di cui all’art. 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 6

La presente delibera e la 2^ Variante al Piano stralcio sono consultabili sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino all’indirizzo web www.bacino-adige.it.

Roma, 22 dicembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Ing. Roberto Casarin



IL PRESIDENTE

Sottosegretario all’Ambiente ed alla Tutela del
Territorio e del Mare

On. Barbara Degani



La presente delibera consta di n. 4 pagine.

Allegato: 2^ variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige – Regione del Veneto